

PROVINCIA DI PISTOIA

Estratto dal Protocollo delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

Convocazione prima

OGGETTO: REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. APPROVAZIONE.

Adunanza del 31 GENNAIO 2006

L'anno Duemilasei il giorno Trentuno del mese di Gennaio alle ore 15,20 nella sua sede (Palazzo Balì) si è riunito il Consiglio Provinciale, ai sensi della vigente normativa. Presiede il Presidente del Consiglio MARCO GIUNTI ai sensi di legge e del vigente Regolamento Provinciale ed è presente il Presidente della Provincia GIANFRANCO VENTURI.

Sono presenti i **CONSIGLIERI:**

1.	GIUNTI MARCO	
2.	BONACCHI GRAZIANO	
3.	BONFANTI VALERIO	
4.	CARDELLI CARLO	
5.	CIPRIANI DANIELE	ASSENTE
6.	INNOCENTI CHIARA	ASSENTE
7.	MANNELLI DANIELE	
8.	MARTINELLI SILVANA	
9.	NARDINI FRANCO	
10.	SARTESCHI GIOVANNI	ASSENTE
11.	BARDELLI RENZO	
12.	ROMITI GABRIELE	
13.	GUELFY ANTONIO	
14.	LATTARI PAOLO ROBERTO	
15.	BAGNOLI MARIO	ASSENTE
16.	GONFIOTTI ALESSANDRO	
17.	LAPENNA ALBERTO	
18.	NICCOLAI MARIO	ASSENTE
19.	PACI MARCELLO	ASSENTE
20.	BARTOLINI SONIA	
21.	CECCARELLI SERAFINO	
22.	FRANCHINI ROBERTO	
23.	BETTINI MORENO	
24.	CAPPELLINI ROBERTO FABIO	

Sono inoltre presenti gli **ASSESSORI:**

DONATI CRISTINA
MARI MAURO
GIORGETTI LUIGI
GAI DANIELA
RISALITI NICOLA

Scrutatori:

1. BONFANTI VALERIO
2. BETTINI MORENO
3. CECCARELLI SERAFINO

Affissa all'Albo Pretorio il 2 FEBBRAIO 2006
E vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Esecutività:

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gabriele Orsini

Allegato 1

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Orsini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 31 GENNAIO 2006 N. 40

OGGETTO: REGOLAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI.
APPROVAZIONE.

Escono i Consiglieri Innocenti e Sarteschi per cui sono presenti n. 18 consiglieri, assenti n. 6 ed è presente il Presidente Venturi.

L'Assessore Mauro Mari illustra l'argomento OMISSIS

Dopodiché sottopone alle determinazioni del Consiglio provinciale la seguente proposta di delibera predisposta, previa istruttoria, dal Dirigente Responsabile del Servizio Viabilità Ing. Paolo Mazzoni, con cui si propone quanto segue:

“Premesso che l'art. 41 della Legge n. 327 del 8 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” attribuisce alle Regioni il compito di provvedere all'istituzione della Commissione Provinciale Espropri, competente alla determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità definitiva delle aree oggetto di espropriazione;

Dato atto che la Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005 recante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”, la quale tra l'altro trasferisce alla Provincia il compito di provvedere all'istituzione della Commissione provinciale espropri, composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, un tecnico designato dall'Agenzia del territorio, un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato, un tecnico esperto in materia di espropri dipendente dal comune capoluogo e da esso designato, tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Considerato che l'art. 17 della citata Legge Regionale dispone che la Provincia debba disciplinare con apposito regolamento le modalità di funzionamento della Commissione suddetta, la misura dell'indennità spettante ai componenti, la forma di pubblicità del valore agricolo medio, determinato dalla Commissione stessa, nonché la sede, la costituzione della segreteria e l'assegnazione del personale necessario;

Considerato che la L.R.T. n. 30/05 prevedeva che il termine, non perentorio, per la costituzione della Commissione fosse di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa ovvero non appena fossero stati nominati almeno cinque componenti;

Dato atto che questa Amministrazione ha attivato la procedura di istituzione della Commissione suddetta e pertanto a norma dell'art. 16 della citata legge ha richiesto con nota prot. n. 133295 del 07/10/2005 all'Agenzia del Territorio di Pistoia, al Comune di Pistoia, alla Federazione Provinciale Coldiretti, alla Unione Provinciale Agricoltori e alla Confederazione Italiana Agricoltori, di indicare, quanto prima, i nominativi dei tecnici da designare e dei rispettivi supplenti;

Dato atto perciò che per quanto sopra esposto si ravvisa la necessità di procedere alla approvazione del Regolamento della Commissione Provinciale Espropri, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, sia per ottemperare alle prescrizioni della normativa regionale che allo scopo di disciplinarne i compiti ed il funzionamento, in maniera tale che la

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 31 GENNAIO 2006 N. 40

Commissione sia operante dalla pubblicazione del Decreto di nomina dei componenti da parte del Presidente della Provincia di Pistoia;

Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché del rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, avente ad oggetto "Attribuzioni dei consigli";

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

Visto l'art. 41 dello Statuto della Provincia di Pistoia, avente ad oggetto le "Competenze del Consiglio Provinciale";

Si propone di deliberare come appresso:

- 1) di adottare per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Regolamento della Commissione Provinciale Espropri, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) i servizi interessati ovvero:
 - a. Servizio Viabilità (Atti, Ass. Mari, Dott.ssa Zollo, dott. Parisi);
 - b. Ufficio Espropri;
 - c. Ufficio Presidenza;
 - d. Ufficio Segreteria;
 - e. Ufficio Archivio;
 - f. Ufficio Personaledovranno adottare i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione.
- 3) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Ente;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000;”

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000, dal Dirigente del Servizio Viabilità Ing. Paolo Mazzoni;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione consiliare nella seduta dell'11.01.2006;

Nessuno chiede di parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

a voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DEL 31 GENNAIO 2006 N. 40

DELIBERA

- 1) di adottare per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Regolamento della Commissione Provinciale Espropri, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) i servizi interessati ovvero:
 - a. Servizio Viabilità (Atti, Ass. Mari, Dott.ssa Zollo, dott. Parisi);
 - b. Ufficio Espropri;
 - c. Ufficio Presidenza;
 - d. Ufficio Personaledovranno adottare i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione.
- 3) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio;
- 4) Di trasmettere copia della deliberazione consiliare al Servizio Viabilità – Ufficio Espropri per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito

PER ESTRATTO DAL VERBALE
Il Segretario Generale Orsini

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

REGOLAMENTO

Articolo 1

Istituzione e sede.

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità è istituita, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30,¹ in attuazione dell'articolo 41 del T.U. n° 327/2001,² la Commissione provinciale espropri, di seguito denominata in breve Commissione nella composizione di cui all'art.16 commi 2 e 3.
2. L'assenza ingiustificata da parte dei membri per tre sedute consecutive della Commissione determina decadenza dall'incarico. In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza, i membri devono essere sostituiti con le modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

¹ Art. 16 - Commissione provinciale espropri

1. Ogni provincia provvede all'istituzione della Commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.

2. La Commissione espropri è composta da:

- a) Presidente della provincia, che la presiede;
- b) un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
- c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;
- d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;
- e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

4. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.

5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la Commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.

6. Fino all'istituzione della Commissione di cui al presente articolo, rimane in carica la Commissione nella composizione prevista dall'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.

² Articolo 41 Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva.

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

- a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

3. La Commissione ha sede presso gli uffici della Provincia di Pistoia.
4. La Provincia di Pistoia provvede a dotare la Commissione della segreteria utilizzando le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni, nell'ambito dei trasferimenti regionali previsti dalla legge istitutiva.

Articolo 2

Competenza alla nomina dei membri della Commissione

1. Il Presidente della Provincia di Pistoia provvede mediante decreto alla nomina dei componenti della Commissione e alla loro eventuale sostituzione.

Articolo 3

Compiti e funzionamento della Commissione

1. I compiti della Commissione sono quelli indicati all'articolo 20 comma 3, articolo 21 comma 15, articolo 22 comma 5, articolo 41 comma 4, articolo 48 comma 1 ed articolo 50 comma 2 del testo unico n° 327/2001³.
2. La convocazione è effettuata almeno sette giorni prima tranne che nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale di cui all'art. 17 comma 1 lettera a)

³ **Art. 20 comma 3** - La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione:

Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.

Art. 21 comma 15 - Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione:

Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.

Art. 22 comma 5 - Determinazione urgente dell'indennità provvisoria:

In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.

Art. 41 comma 4 - Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva

Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

Art. 48 comma 1 - Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale:

Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.

Art. 50 comma 2 - Indennità per l'occupazione: Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.

della L.R. 30/2005 ed è costituita da avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, inviata con raccomandata A/R, fax o altro mezzo che consenta di provarne l'avvenuto ricevimento.

3. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, con le presenze e la maggioranza di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) della legge regionale⁴. I membri della Commissione sono soggetti all'obbligo di astensione secondo quanto previsto dagli art. 51-52 del codice di procedura civile.⁵ Per l'assolvimento dei compiti di cui alla Legge 327/2001 e s.m.i., il Presidente della Commissione assegna le pratiche tra i vari componenti della stessa con criterio di proporzionalità ed equità in relazione alla complessità delle stesse. Non saranno assegnate ai tecnici dipendenti di Provincia e Comune di Pistoia le pratiche di provenienza dei rispettivi enti.
4. Per la determinazione delle indennità relative ad aree edificabili e agli immobili, così come definite dal T.U. n° 327/2001, il Presidente della Commissione, su proposta della

⁴ Art. 17 - Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri

1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:

a) le modalità di funzionamento della Commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;

⁵ **51. Astensione del giudice.**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

52. Ricusazione del giudice.

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo

Commissione stessa, può integrarla, a mero titolo consultivo e senza diritto di voto, con un tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia del Comune nel cui territorio ricadono le aree di esproprio oppure del Servizio di Pianificazione territoriale della Provincia di Pistoia.

5. La Commissione in sede di prima riunione provvederà ad adottare la modulistica per le istanze alla stessa contenente i dati e l'indicazione della documentazione da allegare ai fini della ammissibilità delle stesse; i termini per la definizione delle pratiche così come indicati dalla Legge decorrono dalla data di ricevimento al Protocollo generale della Provincia di Pistoia. A seguito di richiesta di integrazione della modulistica mancante i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento al protocollo generale della documentazione necessaria ad integrare le condizioni di ammissibilità. I termini possono essere sospesi, per una sola volta, qualora debbano essere acquisite ulteriori informazioni.

Articolo 4 – Ufficio di Segreteria

1. L'ufficio di segreteria è costituito con personale dell'Amministrazione Prov.le nominato dal Presidente della Provincia ed ha sede presso l'Amministrazione Provinciale.
2. La verbalizzazione delle sedute della Commissione è effettuata dal Segretario che cura la custodia, l'archiviazione delle pratiche e la tenuta del registro dei verbali della Commissione.

Articolo 5 - Trattamento economico

1. Ai componenti della Commissione, per la partecipazione alle singole riunioni, spetta un compenso €45 a seduta⁶.

⁶

Art. 17 - Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri

1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:

- a) le modalità di funzionamento della Commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- b) la misura dell'indennità spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 50,00 per ciascuna seduta;
- c) la forma di pubblicità del valore agricolo medio determinato dalla Commissione.

2. Le province provvedono altresì ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria e l'assegnazione del personale necessario.

3. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento delle commissioni provinciali con apposito stanziamento definito con legge di bilancio, da ripartire in egual misura tra tutte le province.

2. E' previsto un contributo di partecipazione alle spese di istruttoria di € 30 per ciascuna pratica, a carico dell'Ente Espropriante dal quale proviene la pratica stessa, ad esclusione delle pratiche della Provincia di Pistoia.

Articolo 6 – Forme di pubblicità

1. I provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito Internet della Provincia di Pistoia che sarà dotato di apposita sezione informativa per la Commissione.
2. Le tabelle dei valori agricoli medi sono pubblicate all'albo Pretorio, sul sito informatico della Provincia di Pistoia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la vigente normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Delibera C.P. n. 40 del 31 Gennaio 2006

TESTO RELATIVO AGLI OMISSIS

Si riporta di seguito la trascrizione integrale della registrazione della seduta, secondo quanto espresso negli interventi

Assessore Mari

Come dice sempre il titolo dell'ordine del giorno, la legge dello Stato Italiano 327 dell'8 giugno 2001 Testo Unico delle Disposizioni Legislative regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità attribuisce alle regioni il compito di provvedere alla istituzione della Commissione Provinciale Espropri. La Regione Toscana con la legge del 18 febbraio 2005 ha trasferito questa competenza alla Provincia. All'articolo 17 di questa legge si dice anche che la Provincia deve provvedere a disciplinare con apposito regolamento le modalità di funzionamento della commissione, la misura dell'indennità spettante ai componenti, la forma di pubblicità del valore agricolo medio determinato dalla commissione stessa, nonché la sede, la costituzione di segreteria e l'assegnazione del personale necessario. Il regolamento che io ho presentato in commissione e che è in approvazione al Consiglio non poteva fare altro che andare a disciplinare nel dettaglio queste funzioni. Ho spiegato in commissione che io ho fatto in modo che gli uffici predisponessero un regolamento senza neanche una ripetizione di tutto ciò che è fissato dalla legge. Io ho visto in questi mesi, una Provincia l'ha già approvato, altre lo stanno predisponendo, ci sono regolamenti di molte pagine che ridicono quali sono le competenze della commissione, ma è scritto esattamente la legge sugli espropri; dicono come è composta la commissione, ma lo dice esplicitamente la legge regionale; dice come si trova il numero legale, ma lo dice la legge regionale.

Il regolamento che abbiamo prodotto è al netto di tutto quello che è già esplicitamente detto nella legge nazionale e nella legge regionale, che per comodità e per chiarezza tutte le norme inerenti la commissione sono citate esplicitate in margine al regolamento.

Diciamo, la sostanza di questo regolamento è che la commissione su proposta dei vari enti citati nella legge regionale nomina il Presidente della Provincia, fa il decreto di nomina dei membri della commissione. La commissione si riunisce per svolgere le competenze affidate dalla legge, si attribuisce a ciascun componente per ogni riunione della commissione, la legge regionale stabilisce in un massimo di 50 euro di gettone attribuibile, si attribuisce 45 euro di gettone ai membri della commissione che partecipano. Si stabiliscono i termini di decadenza in caso di assenza e quindi la nuova nomina del membro sostituto; si dice che la sede della commissione non può che essere presso la sede della Provincia di Pistoia, che ovviamente la Provincia provvederà nell'ambito delle risorse attribuite dalla Regione Toscana per lo svolgimento di queste mansioni ad assicurare il servizio di segreteria a questa commissione. L'attuale formulazione del regolamento ha raccolto le indicazioni della commissione in ordine alla sospensione dei termini del procedimento quando la documentazione che sia trasmessa risulti sufficiente, che questo possa essere fatto per una sola volta lo stabiliscono le leggi; è stato precisato con un approfondimento e quindi qui si dice al regolamento che la commissione dovrà dotarsi di un disciplinare di comportamento su come trasmettere i documenti in modo di potere verificare da parte della commissione se i documenti che vengono trasmessi da parte di chi chiede le valutazioni, che nel 90% dei casi sono gli enti che espropriano, che chiedono l'intervento della commissione per la valutazione dei valori di esproprio, sia fatto secondo, diciamo, una modulistica che dovrà essere predisposta e pubblicata sul sito della Provincia. Poi si stabilisce, come chiede la legge, le forme di pubblicazione, non solo delle decisioni della commissione in termini di valutazioni di espropri, ma soprattutto chiede la legge regionale, la determinazione, la decisione della fissazione dei valori agricoli medi che viene fatta una volta l'anno normalmente entro la fine di gennaio. E si mantiene come forma di pubblicazione il bollettino regionale aggiungendo a questo l'albo pretorio della Provincia, nonché – ripeto - un sito internet appositamente dedicato a questa materia.

